

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

SETTORE SERVIZI TECNICI
UFFICIO AMBIENTE

**CRITERI, MODALITA' E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE OD ASSIMILATE NON IN PUBBLICA
FOGNATURA**

Preso atto che dalle disposizioni normative in vigore risulta che:

1. gli scarichi da autorizzare sono quelli domestici (art. 2 lettera g D.Lgs 152/99) nonché quelli ad essi assimilati di cui all'art 28 c. 7 del D.Lgs medesimo, nonché quelli previsti dal Regolamento Regionale 28/R dell'anno 2003, che recapitano al di fuori della pubblica fognatura e *derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati e pertanto impossibilitati ad allacciarsi alla Pubblica fognatura stessa;*
2. i trattamenti depurativi da adottarsi per la depurazione delle acque reflue domestiche, sono quelli individuati dal Regolamento Regionale, che prevede specifiche tipologie di impianto in relazione al corpo ricettore ed al numero di abitanti equivalenti;
3. per abitante equivalente si intende quello definito dall'art. 2 c. 1 lett.c) del Regolamento Regionale n. 28/R del 23/5/03. Ai fini della redazione del progetto, il calcolo degli abitanti equivalenti deve essere effettuato secondo le disposizioni del regolamento edilizio vigente, nonché quelle della normativa Regionale, con adozione del numero di abitanti equivalenti maggiore;
4. gli insediamenti esistenti inferiori a 100 abitanti equivalenti sono da considerarsi conformi alle vigenti normative in materia di scarichi se eseguiti a regola d'arte secondo le disposizioni della delibera del 4/2/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, e ove il titolare dimostri e garantisca il corretto stato di funzionamento e manutenzione;
5. gli insediamenti non conformi alle vigenti disposizioni devono essere adeguati con le modalità e i termini stabiliti dalla normativa in vigore;
6. le autorizzazioni allo scarico hanno validità di 4 anni dalla data del rilascio e sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate;
7. in caso di variazioni qualitative o quantitative di uno scarico derivante o meno da modifiche ristrutturazioni o trasferimento in altro luogo; deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico;
8. il Comune può individuare forme semplificate di autorizzazione provvisoria per l'eventuale fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila A.E. incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

MODALITA' PROCEDURALI DA ADOTTARSI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI COMPETENZA COMUNALE

Richieste per autorizzazione scarico esistente

Le domande di AUTORIZZAZIONE allo scarico, di acque reflue domestiche o ad esse assimilate derivanti da impianti esistenti, in recapiti diversi dalla pubblica fognatura, dovranno essere presentate entro il 31.12.2004 in 2 copie di cui una in bollo utilizzando gli appositi moduli e corredata di tutti gli allegati previsti.

Il Settore Servizi Tecnici - Ufficio Ambiente provvede all'istruttoria delle domande, eventualmente avvalendosi anche del parere ARPAT, ed al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico costituisce elemento indispensabile per l'attivazione della procedura di agibilità ed abilità dell'edificio.

Richieste di autorizzazione per attivazione nuovo scarico:

Le domande di AUTORIZZAZIONE allo scarico, di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, per attivazione di nuovo scarico con recapito diverso dalla pubblica fognatura, dovranno essere presentate prima dell'attivazione dello stesso in n. 2 copie di cui una in bollo utilizzando gli appositi moduli e corredata di tutti gli allegati previsti.

Il Settore Servizi Tecnici - Ufficio Ambiente provvede all'istruttoria delle domande, eventualmente avvalendosi anche del parere ARPAT, ed al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.

Variazioni

Per ogni VARIAZIONE che, rispetto allo stato di fatto autorizzato (origine, trattamento, smaltimento degli scarichi), comporti modifiche quali quantitative degli scarichi stessi, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico secondo le modalità sopra riportate.

Qualora le variazioni non comportino modifiche quali quantitative degli scarichi, dovrà essere effettuata specifica comunicazione alla Direzione Ambiente

Rinnovo quadriennale:

Il rinnovo quadriennale è tacito se le caratteristiche quali - quantitative degli scarichi non sono variate rispetto allo stato di fatto autorizzato (origine, trattamento, smaltimento degli scarichi).

Modelli presentazione domanda

ALLEGATO "A" Richiesta Autorizzazione per Scarico Esistente

ALLEGATO "B" Richiesta Autorizzazione per Scarico di Nuova Attivazione

Documentazione da presentare per l'autorizzazione allo scarico:

La richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, con le modalità di cui ai punti precedenti, in duplice copia, di cui una in bollo (11,00 €). La domanda deve essere redatta nel relativo modulo predisposto dall'Ufficio Ambiente ed accompagnata dalla seguente documentazione:

1. **RELAZIONE TECNICA** redatta e firmata da tecnico abilitato – contenuto minimo:
 - a) ubicazione viaria e catastale delle unità immobiliari servite dallo scarico;
 - b) identificazione anagrafica di tutti coloro che hanno, al momento della domanda, diritti d'uso per proprietà, affitto o altro, sulle unità immobiliari servite dallo scarico e che pertanto avranno la titolarità dell'autorizzazione;
 - c) descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo inoltre i dati progettuali di dimensionamento e la descrizione degli interventi di manutenzione periodica da effettuare;
 - d) descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione, nel caso di scarico sul suolo deve essere specificato che si tratta di un insediamento o di un edificio isolato oppure che non è tecnicamente possibile o eccessivamente oneroso scaricare in un corpo idrico superficiale;
 - e) indicazione, nel caso i reflui percorrano anche tratti in fosse campestri, dello stato di efficienza delle fosse, della pendenza e del recapito finale, oltre agli interventi di manutenzione periodica da realizzare;
 - f) indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo.
2. **ELABORATI GRAFICI** realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:
 - planimetria della zona (evidenziando in rosso l'edificio interessato);
 - planimetria di massima dell'edificio, con rappresentazione delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, pozzetti di ispezione e di prelievo campioni, rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore ed esatta indicazione del punto di scarico (punto dove i reflui si immetteranno nel corpo recettore)

Inoltre:

Per scarichi sul suolo perizia idrogeologica dell'area interessata, firmata da un tecnico abilitato, con almeno le seguenti informazioni:

- Inquadramento territoriale con particolare attenzione: ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne); al rispetto di quanto previsto all'art. 21 del D.L.vo 152/99 relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi; nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;

3. **ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO** di € 25,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 00109512 intestato a Comune di Monsummano Terme – Servizio Tesoreria con Causale :Autorizzazione Scarico

Inoltre:

Per i NUOVI SCARICHI

- Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;
- Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica;
- Elaborati grafici di dettaglio con evidenziati i percorsi delle tubazioni, sezioni, particolari costruttivi dell'impianto di trattamento e copia specifiche tecniche del costruttore.

Per gli SCARICHI ESISTENTI

- che le quantità di reflui smaltite rientrano nella capacità di assorbimento del terreno e non ne modificano le caratteristiche pedologiche ne modificano le caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee;

Per gli insediamenti assimilati a domestici la relazione tecnica di cui al punto 1) deve contenere altresì:

- tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi
- materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni
- origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti
- tutti gli elementi necessari, per le varie tipologie di insediamento, a dimostrare la loro assimilabilità ai sensi dell'art. 28 c. 7 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int. e dell'allegato 1 tabella 1 del Regolamento Regionale n. 28/R del 23/05/03.

Per assimilazione a domestico:

E' facoltà del titolare dell'attività, qualora non sia certa la classificazione degli scarichi quali industriali o assimilati a domestici, presentare istanza di assimilazione disgiunta dall'autorizzazione allo scarico alla Direzione Ambiente che procederà a convocare un tavolo di consultazione con la Provincia, competente al rilascio delle autorizzazioni sugli scarichi industriali.

Documentazione da presentare per l'istanza di assimilazione:

Alle ISTANZE di ASSIMILAZIONE a DOMESTICO disgiunte dalla domanda di autorizzazione allo scarico redatte in duplice copia, di cui una in bollo (11,00 €), deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato con indicato:
 - motivazioni per cui non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica
 - tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi
 - materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni
 - origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti
 - tutti gli elementi necessari, per le varie tipologie di insediamento, a valutare la loro assimilabilità ai sensi dell'art. 28 c. 7 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. ed int. e dell'allegato 1 tabella 1 del Regolamento Regionale n. 28/R del 23/05/03.
2. Attestazione pagamento 20 € quali oneri di procedibilità della domanda.

Autorizzazioni provvisorie agli Impianti di trattamento (Art.14 Regolamento Reg. n. 28/R)

Saranno rilasciate autorizzazioni temporanee ad impianti di depurazione complessi per la loro messa a regime depurativo con durata massima di 12 mesi rinnovabili una sola volta per particolari esigenze tecniche debitamente documentate. Nella autorizzazione saranno individuate con la consulenza di ARPAT

- i tempi di adeguamento delle varie fasi di trattamento
- i limiti di scarico provvisori
- le procedure di sicurezza ed emergenza

Tali procedure si applicano esclusivamente agli impianti di potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti.

Sono fatte salve le competenze del [SUAP](#) per i procedimenti dallo stesso attivati.

Oneri di autorizzazione ed istruttori (art.5 Regolamento Regionale n. 28/R)

- 1- All'atto di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico è fatto obbligo allegare attestazione del pagamento di € 25,00 quale somma dovuta a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda.
- 2- Eventuali altri oneri previsti per la copertura delle spese occorrenti all'effettuazione rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi da parte dell'ARPAT saranno comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

Per il rilascio dell'autorizzazione occorre marca da bollo da € 11,00.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto sopra dovuto.